



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE VII PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Genova in persona del Giudice Delegato Cristina Tabacchi, nella procedura di concordato minore iscritta al numero d'ordine 46 dell'anno 2023 proc. unitario promossa da DI NARO Michele (C.F. DNRMHL47L14E209Y nei confronti della massa dei creditori;

sentiti i creditori dissenzienti, il ricorrente e l'OCC all'udienza del 25 ottobre 2023 e vista la nota integrativa depositata a seguito del provvedimento del Giudice, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con decreto ex art. 78, primo comma, CCII emesso il 24.5.2023 il Tribunale, rilevata l'insussistenza di cause di inammissibilità ex art. 77 dlgs. 14/2019, ha dichiarato aperta la procedura di omologa di concordato minore proposta da DI NARO Michele e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 30 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

E' stato poi disposto che l'OCC, entro 15 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice in merito alle contestazioni ricevute e al raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79 CCII.

In data 24 luglio 2023 il dott. Leonardo Canepa, investito delle funzioni di OCC, ha depositato una relazione sui voti pervenuti da cui risultano le seguenti percentuali di voto

Riepilogo generale	Crediti ammessi al voto	Quorum	Favorevoli	%	Contrari	%	Esito
	272.567,61	136.283,82	4.774,17	1,752	267.793,44	98,248	Respinto



A illustrazione dell'esito delle votazioni l'OCC ha riferito che Agenzia delle Entrate nella persona del Direttore Provinciale su parere conforme della Direzione Generale Liguria ha dato voto contrario per l'intero credito complessivo di euro 221.842,41 di cui euro 25.405,81 in via chirografaria.

Agenzia delle Entrate ha votato anche in merito ai crediti dell'INPS, della Regione e della CCIAA, mentre l'INPS ha espresso autonomamente il voto contrario.

Pertanto non è stato raggiunto il voto favorevole dei creditori ammessi al voto come prescritto dall'art. 79, comma 1, CCII.

Il Gestore della Crisi ha chiesto peraltro l'omologazione in base all'art. 80, comma 3, CCII anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, ricorrendone i presupposti un quanto in quanto l'adesione dell'A.F è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, CCII e anche sulla base delle specifiche risultanze della Relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'A.F. e dell'INPS e INAIL è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ritiene la scrivente che sussistano numerose e non emendabili cause di inammissibilità attinenti in particolare alla individuazione dell'ammontare del passivo che si riverberano inevitabilmente sulla legittimità e intellegibilità delle operazioni di voto.

In particolare rileva la circostanza che fin dal deposito della domanda – e nonostante quanto attestato dall'OCC – non è mai stato depositato dal richiedente l'elenco dei creditori di cui all'art. 75 I comma lett. c) essendo unicamente contenuto nel corpo della domanda il riferimento al debito verso Creditis Servizi Finanziari nonché un generico riferimento all'esito di una interrogazione alla Agenzia delle Entrate, con la indicazione della somma totale del dovuto, senza alcuna distinzione circa la natura dei debiti, la distinzione dei vari Enti impositori, la suddivisione fra somme già iscritte a ruolo o meno.

Ciò ha comportato che i creditori – neppure esattamente individuati come destinatari dell'invio della proposta - non abbiano potuto comprendere quale fosse la percentuale offerta e quali i tempi di soddisfazione.

Emblematico quanto rilevato dalla funzionaria dell'Inail che ha risposto come segue all'invito a manifestare il voto:



Spett

In merito alla proposta di concordato minore presentata, constatato il mancato invio dell'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute (art 75 CCII) e quindi non essendo stata quantificata la pretesa creditoria dello scrivente Istituto, non è possibile procedere ad alcuna dichiarazione di adesione al piano proposto
Distinti saluti

La responsabile di sede
Dr.ssa Federica Ciaurri

Rilevata tale circostanza, ribadita all'udienza del 25 ottobre 2023 anche dal rappresentante di Agenzia delle Entrate, al fine di rimediare a quanto verificatosi e ritenuto che le operazioni di voto dovessero essere reiterate a seguito di nuovo deposito ed esatta identificazione dei creditori veniva assegnato termine per il deposito di nuovo elenco dei creditori.

Anche alla luce di quanto osservato dall'Avv.to Batini, che assiste il ricorrente, circa la possibilità che le somme indicate come dovute nella situazione aggiornata, dovessero essere decurtate in ragione del deposito di istanze in autotutela si chiedeva di indicare *“nell'ipotesi in cui parte dei crediti siano ritenuti prescritti, della documentazione da cui risulti la supposta estinzione delle somme dovute”*.

In data 10 novembre il Gestore ha depositato la seguente tabella

CLASSI CREDITORI	Privilegio generale	Importo a ruolo	% di soddisfo	Importo assegnato	Importo degradato
1- Classe Ist.prev.assist.obbl	Art.2778 n.1 - 7	€ 45.666,34	60%	€ 27.399	€ 18.267
2- Classe Debiti v/stato tributi diretti	Art. 2778 n. 18	€ 21.781,57	50%	€ 10.890	€ 10.890
3- Classe Debiti tributi indiretti	Art. 2778n. 19	€ 38.758.31	40%	€ 15.505	€ 23.523
4- Classe Debiti enti locali	Art. 2778 n. 20	€ 5.031,22	30%	€ 1.509	€ 3.500
5- CLASSE CHIROGRAFI					
a) Sanzioni erario		€ 22.720,24	10%	€ 2.272	
b) Interessi erario		€ 8.731,74	10%	€ 873	
Debiti erariali (contravv.stradali, bolli auto, CCIAA, ecc)					
c) chirografi erario		€ 10.054,17	10%	€ 1.005	
d- Finanziarie (Creditis)		€ 3.514,17	10%	€ 351	
6- crediti degradati a chirografo		€ 56.180,00	10%	€ 5.618	
TOTALE				€ 65.422	€ 56.180



che a parere della scrivente non rappresenta affatto né un elenco dei creditori né permette ai creditori stessi di esprimere un voto con sufficiente chiarezza.

Ritenuto in particolare che il controllo di legittimità del Tribunale consiste anche nell'accertamento che il consenso prestato dai creditori in sede di approvazione non sia stato viziato da un inesatta o non completa informazione e comunicazione, considerato il ruolo di garanzia non puramente formale che l'A.G. assume nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione, che si esplica nell'accertamento, riservato appunto ad un organo terzo, dell'esistenza delle condizioni giuridiche perché il piano operi anche nei confronti dei creditori dissenzienti o non votanti (cfr. Cass. 1521/2013).

Tutto ciò considerato

RIGETTA

La domanda di omologazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, anche in ordine alla pubblicazione del presente decreto.

Genova, 30/11/2023.

IL GIUDICE
dr.ssa Cristina Tabacchi

